

Schema di Convenzione Allegato “B”- avviso di asta pubblica per cessione carcasse ungulati selvatici stoccate presso i centri di raccolta selvaggina dell’ATC Pistoia 11

CONVENZIONE PER CONFERIMENTO E CESSIONE DI CARNE DI UNGULATI

TRA

Ambito Territoriale di Caccia _____, più brevemente di seguito indicato come A.T.C rappresentato dal Sig. _____ che interviene nel presente atto non in nome proprio, ma nella sua qualità di Presidente dell’A.T.C autorizzato con deliberazione del comitato di Gestione n. _____ del _____ alla stipula della presente convenzione;

E

la Ditta _____, con sede in _____ PIVA _____
_____ REA _____, legalmente rappresentata dal Sig.
_____, denominata Ditta nel proseguo dell’atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Finalità**

La presente convenzione disciplina il conferimento, la cessione e lavorazione delle carni di ungulati abbattuti in attività di controllo o volontariamente immessi in filiera dal singolo cacciatore o squadre, nonché lo smaltimento dei relativi visceri e pelli.

**Art. 2
Oggetto della convenzione**

Con la presente convenzione l’A.T.C cede alla Ditta, per la successiva commercializzazione, le carcasse degli ungulati abbattuti come al punto 1 per la durata della presente convenzione.

**Art. 3
Modalità operative**

L’A.T.C. si impegna:

- a. a consegnare il capo, a cura degli incaricati dell’A.T.C., in pelle e completamente eviscerato, accompagnato dai suoi visceri e da apposita dichiarazione del cacciatore formato, presso i Centri di Raccolta della Selvaggina (CRS) dell’A.T.C di Pescia e Montale;
- b. ad attuare tutti gli accorgimenti possibili per l’ottimale conservazione delle carni;

- c. ad avvertire appena possibile la Ditta dell'avvenuto abbattimento tramite contatto telefonico (ad un numero dato dalla Ditta con reperibilità 24 su 24), oppure tramite e-mail;
- d. ad avvertire, nel caso di abbattimenti in controllo programmati, della possibilità di conferimento 24 ore prima dell'intervento.

La Ditta si impegna:

- a. a ritirare il capo presso il CRS a propria cura e spese entro 72 ore dalla segnalazione da parte dell'A.T.C. o suoi incaricati;
- b. ad assumersi tutti i successivi costi, compreso lo smaltimento delle pelli, dei visceri e di quant'altro relativo al capo ritirato;
- c. ad accettare il capo nel rispetto delle attività descritte al punto 1 e comunque abbattuti con munizioni contenenti Piombo e/o Lead Free.

Il 20% della fornitura (pesata come indicato al seguente Art. 5) dovrà di norma essere restituito all'A.T.C., il restante 80% è l'oggetto dell'acquisto al prezzo convenuto. Tuttavia, previo accordo, l'A.T.C. si riserva la facoltà di vendere l'intera fornitura, rinunciando al 20%.

La quota che viene restituita all'A.T.C. sarà consegnata mensilmente, sezionata e sottovuoto, in sacchetti PVC alimentare con indicato la specie, il peso e la data di confezionamento. Il costo della lavorazione e del confezionamento della quota di carne che viene restituita all'A.T.C. è di 1€/Kg, e viene detratto dall'importo totale che la Ditta versa all' A.T.C. per le quantità oggetto d'acquisto al prezzo convenuto.

In caso di deterioramento per ritardo nel ritiro dell'animale e per altre cause non imputabili all'A.T.C. ed ai suoi incaricati, ogni onere resta a carico dell'acquirente ivi compreso lo smaltimento della carcassa ai sensi di legge.

La Ditta si impegna a ritirare presso i CRS i capi ceduti volontariamente dai cacciatori e ad applicare gli importi convenuti di cui all'art. 5.

Art. 4 Garanzie e responsabilità

- a. L'A.T.C. è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità per danni derivanti a persone o cose per fatti o atti compiuti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e da ogni altro onere o obbligo che non sia stato espressamente richiamato nel presente atto né previsto dalla normativa vigente. A tale scopo è obbligo e responsabilità esclusiva della Ditta di stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative contro infortuni e malattie professionali e da rischi di responsabilità civile verso terzi.
- b. Per quanto previsto dalle leggi in materia di ambienti di lavoro e di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, il datore di lavoro, così come definito dal D.Lgs 81/2008, è responsabile dell'organizzazione complessiva della sicurezza nei Centri di Lavorazione e provvede per tutti gli adempimenti previsti per legge.
- c. La Ditta si impegna a garantire all'A.T.C. apposita **fidejussione** stabilita in **€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00)** (vedi Art.5 comma f) da presentare all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e che si allega alla presente.

Art. 5 Valutazione economica delle carcasse e modalità di pagamento

- a. Le parti convengono che il prezzo di conferimento delle carni è fissato in _____ €/Kg, come da offerta in sede di gara. La Ditta assicura di applicare il prezzo minimo di conferimento delle carni di cervo di € 4,50/kg.
- b. Ai fini della presente convenzione il peso di riferimento dell'animale è calcolato sulla carcassa privata degli organi interni, della testa, degli zampetti all'altezza del metacarpo e del metatarso e della pelle (tecnicamente definito di norma "peso carne").
- c. Sarà cura della Ditta riportare i dati di pesatura delle singole carcasse in un apposito registro tenuto a disposizione per i controlli dell'A.T.C., e comunque dovrà essere inviato resoconto aggiornato con cadenza trimestrale.
- d. Alla fine di ogni trimestre, entro e non oltre i 10 giorni successivi, la Ditta trasmette all'ufficio dell'A.T.C. copia dei registri di pesatura delle carcasse ritirate nel trimestre precedente e il resoconto di quanto ritirato e restituito.
- e. A seguito di quanto sopra, l'ATC provvederà ad inviare nota di addebito emessa fuori dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/72. Il pagamento da parte della Ditta deve avvenire entro e non oltre i successivi 10 giorni tramite bonifico bancario, aperto a favore dell'A.T.C. presso la banca IBAN _____ specificando la causale del bonifico, come da oggetto della convenzione.
- f. In caso di mancato pagamento della quota, sarà trattenuto l'importo della garanzia di fidejussione stabilita in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) che copre gli oneri per il mancato e inesatto adempimento di tutto quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 6
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità biennale dalla data della sottoscrizione della stessa e rinnovabile per un massimo di ulteriori due anni previo esplicito assenso delle parti.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

E' riconosciuta ad entrambe le parti la facoltà di risolvere la presente convenzione ove le clausole della stessa vengano in toto o in parte disattese, tramite motivata comunicazione scritta, inoltrata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC.

In ogni caso l'A.T.C., quale ente titolare della funzione di gestione, si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento e prima della naturale scadenza la presente convenzione, in particolare qualora la Regione Toscana disponesse nuove procedure in materia.

La disdetta avverrà con semplice preavviso di 30 giorni senza che la Ditta possa richiedere alcun danno o compenso oltre alle spese sostenute per le attività svolte fino al momento della disdetta.

Art. 8
Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile in particolare gli articoli 1463 e seguenti del c.c , facendo salva sin da ora, la facoltà di rivedere le condizioni pattuite in convenzione, qualora mutasse la normativa di riferimento.

Art. 9
Controversie

In caso di controversie verrà formulata una proposta di accordo bonario. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario non si farà ricorso all'arbitrato. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Pistoia.

Art. 10
Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione delle parti.

_____, _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'A.T.C.
Il Presidente

Per la Ditta
Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto ed espressamente approvato i seguenti articoli della convenzione: n. 5, n. 7.

____ li _____

Per l'A.T.C.
Il Presidente

Per la Ditta
Il Legale Rappresentante